### Allegato n. 2

### FerrovieAppuloLucane

FERROVIE APPULO LUCANE Srl

**SCHEMA DI CONTRATTO**

### 

### ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In dettaglio, le principali attività oggetto dell’incarico saranno le seguenti:

1. individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui FAL è soggetta;
2. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
4. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di FAL;
5. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
6. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di FAL con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
7. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di FAL e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
8. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
9. predisposizione di un rapporto annuale sull’andamento dell’attività assicurativa e della sinistrosità riferito all’anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile.

### ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO

La durata dell’appalto è pari ad anni tre a decorre dalla data della sottoscrizione del presente contratto.

L’incarico potrà essere prorogato per ugual periodo, su richiesta di FAL, alle medesime modalità e condizioni. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al broker almeno 60 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

In ogni modo, nel caso di esaurimento del periodo contrattuale previsto, la Società di brokeraggio dovrà obbligatoriamente proseguire nella esecuzione della prestazione, a scadenza avvenuta, sino alla aggiudicazione della nuova gara ed alle medesime condizioni contrattuali per un periodo temporale comunque non superiore ai sei mesi.

L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

### ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per FAL alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

I premi lordi attualmente in corso sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ramo | Premio Lordo | Scadenza |
| RCTO | € 134.000,00 | 31/12/16 |
| INCENDIO | € 66.178,00 | 31/12/16 |
| FURTO | € 935,00 | 31/12/16 |
| INFORTUNI | € 6.935,00 | 31/12/16 |
| RC INQUINAMENTO | € 8.655,00 | 31/12/16 |
| VITA | € 9.260,00 | 31/12/16 |
| D&O | € 17.000,00 | 31/12/16 |
| RCA LM | € 387.185,00 | 31/03/18 |

Il valore complessivo dell’appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 3.679.000,00 di cui Euro 1.839.500,00 per l’opzione di ripetizione del servizio

### ART.4 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo a FAL l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di FAL, né è in grado di impegnare FAL se non previa esplicita autorizzazione.

### ART.5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

FAL provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare a FAL le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

### ART.6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

* eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse di FAL;
* garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
* mettere a disposizione di FAL ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

La FERROVIE APPULO LUCANE Srl si impegna a:

* non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
* rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di FAL, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
* indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
* fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.

### ART.7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00.

### ART.8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla FAL; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del FAL competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

### ART 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker deve costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art 103 del Dlgs 50/2016.

Non è ammesso il frazionamento annuale del premio.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte del ………………… l’acquisizione della cauzione provvisoria, con l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul c/c bancario n. …………………. intestato a ………………………………………….., che sarà considerato infruttifero.

### ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà della FAL risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di brokeraggio.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

### ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

### ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

### ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca…… - IBAN……… - Intestatario del conto: ………………... - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

* ……………………….
* ……………………….
* ……………………….

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

### ART. 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Bari in via esclusiva.

### ART. 15 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Decreto. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Bari………

IL BROKER FERROVIE APPULO LUCANE Srl